



CITTA' DI MASSAFRA

Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 DEL 27/03/2019

OGGETTO: Conferma aliquote IMU - Anno 2019

L'anno duemiladiciannove, addì ventisette, del mese di Marzo, alle ore 15:30, nella sala delle adunanze consiliari MUNICIPALE di Piazza Garibaldi, dietro regolare avviso di convocazione, contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione ordinaria chiusa al pubblico di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE
BRAMANTE MICHELE	SI	LATTANZIO SAVINO	SI
CASTELLANO GRAZIANA	SI	D'ERRICO ANTONIO	SI
LOSAVIO CLEMENTINA	SI	TRAMONTE ANTONIO	SI
MASI VITO	SI	ZACCARO GIANCARLA	--
PISTOIA LUIGI	SI	MASSARO VITA	--
MASTRANGELO CINZIA	SI	CASTIGLIA GAETANO	SI
LIPPOLIS GIUSEPPE	SI	DOGA SABRINA	--
ZANFRAMUNDO NICOLA	SI	MAGGIORE GIUSEPPE	SI
PUTIGNANO DOMENICO	SI	GENTILE RAFFAELE	SI
CIAURRO ANTONIO	SI	CARDILLO IDA	--
TERMITE ROSA	--	VIESTI ANTONIO	SI
SCARANO MARIA	SI	QUARTO FABRIZIO	SI
BACCARO MAURIZIO	SI		

Presenti n° 20 Assenti n° 5

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa PERRONE FRANCESCA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BACCARO MAURIZIO, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

IL DIRIGENTE

Visti gli art. 8 e 9 del D.lgs n. 23/14.03.2011 recante “*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*”, e l’art. 13 del Decreto Legge n. 201/06.12.2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/22.12.2011 e ss. mm. ii.;

Visto l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che ha previsto l’istituzione dell’Imposta Unica Municipale, della quale l’Imposta Municipale Propria costituisce la componente di natura patrimoniale, così come modificato dall’art. 1, comma 14, lett. a) della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi del quale “... È istituita l’imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore” ;

Visti sia il D.lgs n. 504/30.12.1992, istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili, limitatamente alle parti cui espressamente rinvia il suindicato Decreto Legge n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/22.12.2011 e ss. mm. ii. e sia l’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale;

Considerato l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

Visto il D.M. Ministero dell’Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente del quale “... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 ...”;

Visto inoltre il D.M. Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del quale “... *Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 ...*”;

Visto l'art. 13, comma 13 bis, del Decreto Legge n. 201/2011, così come novellato dall'art. 10, comma 1 lett. e) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ai sensi del quale “... *A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente ...*”;

Richiamata la Delibera C.C. n. 10 del 27 marzo 2018, con la quale sono state approvate/confermate per l'anno 2018, in coerenza con il principio di cui all'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Bilancio 2016), così come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. a) della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017) le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/18.8.2000;

Tutto ciò premesso e considerato, ritenuto di procedere nel merito

PROPONE

1. di **confirmare** per l'anno 2019, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU nelle seguenti misure:

- a. abitazione principale (A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (C/2, C/6 E C/7): aliquota 0,4%;
- b. altri immobili: aliquota 0,9%;
- c. immobile concesso in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che l'utilizzano come abitazione principale: 0,76%;

la base imponibile è ridotta del 50 per cento nel caso il contratto di comodato sia registrato e il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- d. aree fabbricabili: aliquota 0,9%;
- e. terreni agricoli (non esenti): aliquota 0,76%
- f. immobili di categoria catastale D: 0,14% per la quota comunale, ad eccezione degli immobili di categoria D/3 per i quali non si applica la quota comunale;
- g. immobili di categoria catastale C/1 e C/3 utilizzati direttamente dal proprietario come bene strumentale per la propria attività: aliquota 0,76%;
- h. di stabilire nella misura prevista per legge la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616); detrazioni previste per legge.

2. di dare atto che la legge riserva allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota standard dello 0,76 per cento;

3. di rinviare a quanto stabilito dal vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale per la componente IMU, per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo;

4. di dare atto che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n° 296 del 2006, dal 1° gennaio 2019;

5. di disporre, a cura del Dirigente competente, la trasmissione della presente deliberazione entro trenta giorni dalla data della sua esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche Fiscali – Ufficio Federalismo Fiscale, ai sensi dell'art. 13, comma 13 bis, del Decreto Legge n. 201/2011, così come novellato dall'art. 10, comma 1 lett. e) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ai sensi del quale "... A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via

telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente ...”;

IL DIRIGENTE

Ing. Giuseppe IANNUCCI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Sentita la relazione dell'Assessore Raffaele Luce

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art 49 del D.Lgs 267/2000

Prima della votazione rientra il Consigliere Maggiore

Con voti espressi in forma palese per appello nominale sulla proposta, proclamata dal Presidente come segue:

presenti in aula 20 assenti 5 (Termite,Zaccaro, Massaro, Doga,Cardillo,)

Favorevoli 15

Astenuti ////

Contrari 5 (Scarano, Castiglia, Gentile, Viesti, Maggiore)

Con l'esito che precede

DELIBERA

Di approvare la proposta in oggetto allegata, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Inoltre in relazione all'urgenza di provvedere agli adempimenti successivi, con separata votazione, con voti espressi per appello nominale, proclamati dal Presidente come segue:

presenti in aula 20 assenti 5 (Termite,Zaccaro, Massaro, Doga,Cardillo,)

Favorevoli 15

Astenuti ///

Contrari 5 (Scarano, Castiglia, Gentile, Viesti, Maggiore)

Con l'esito che precede

DELIBERA

Di dichiarare la stessa immediatamente esecutiva eseguibile ai sensi dell'art 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente **IANNUCCI GIUSEPPE** in data **28/02/2019** ha espresso parere **FAVOREVOLE**
IANNUCCI GIUSEPPE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente **LATAGLIATA MARIA ROSARIA** in data **07/03/2019** ha espresso parere **FAVOREVOLE**
Dott.ssa LATAGLIATA MARIA ROSARIA

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
Sig. **BACCARO MAURIZIO**

Il Segretario Generale
Dott.ssa **PERRONE FRANCESCA**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 737

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **PALANGA COSIMO PIO** attesta che in data 29/03/2019 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibera è esecutiva ai sensi ex art. 134, comma 4 del T.U.E.L..

Massafra, li 29/03/2019

Il Firmatario la pubblicazione

PALANGA COSIMO PIO